



Per il referendum sulla giustizia 2026 si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo: seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi su un referendum confermativo sulla riforma della giustizia: è possibile dunque votare SI se si è a favore, NO se si è contrari. Non è previsto un quorum: il risultato dunque è valido qualunque sia l'affluenza alle urne. In questo articolo proviamo a spiegare in maniera semplice il testo del quesito referendario e cosa prevede la riforma. Tra le novità principali la separazione delle carriere, l'istituzione di due Consigli superiori della magistratura e la creazione di un'Alta corte disciplinare.

Il testo del quesito al Referendum sulla Giustizia 2026: la spiegazione semplice

Nella scheda elettorale, di colore verde, è riportato il quesito referendario e sotto, le due opzioni di voto. Il testo recita: "Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"

Il quesito fa riferimento alla riforma della giustizia varata dal governo Meloni. Si tratta di una legge di revisione costituzionale, che modifica e introduce alcune novità nell'ordinamento giudiziario. In particolare, la riforma interviene su norme che riguardano la magistratura, ovvero gli articoli 87, 102 104, 105, 106 e 110 della Costituzione. Gli elettori potranno decidere di sbarrare con una X il Sì se intendono approvare la riforma oppure il No se vogliono bocciarla.

Ecco il fac simile della scheda:

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri

Il punto principale della riforma è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. I magistrati oggi possono essere sia pubblici ministeri, ovvero coloro che conducono le indagini (la cosiddetta magistratura requirente), sia giudici nei tribunali (la magistratura giudicante). Oggi per legge un giudice può scegliere di diventare pm e viceversa, un pm può scegliere di diventare giudice. Ma è permesso un solo cambio di carriera e nei primi dieci anni di attività professionale. La riforma vuole eliminare questa possibilità e separare definitivamente le carriere di giudici e pm. Quindi all'inizio della carriera il magistrato dovrebbe decidere quale percorso seguire e non potrebbe più cambiarlo.

I due consigli superiori della magistratura distinti

La riforma divide il Consiglio superiore della magistratura, l'organo di governo dei magistrati, in due organismi: uno per i pm e uno per i giudici. Ognuno si occuperebbe delle questioni relative alla propria categoria. Entrambi sarebbero presieduti dal presidente della Repubblica, come già avviene oggi per il Csm e ne farebbero parte anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Tutti gli altri membri invece sarebbero estratti a sorte. Oggi il Csm viene eletto, per due terzi dai magistrati, per un terzo dal Parlamento. La riforma invece elimina l'elezione e introduce il meccanismo del sorteggio: i membri togati (i due terzi) verranno sorteggiati; i laici (un terzo) invece, verranno pescati da una lista di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio stilata dal Parlamento.

La nuova Alta Corte disciplinare

La riforma introduce un'Alta corte disciplinare. Un nuovo organo che si occuperebbe dei casi di violazioni delle norme disciplinari da parte dei magistrati. La funzione disciplinare oggi appartiene al Csm ma se la riforma passasse gli verrebbe sottratta. L'Alta corte è composta da quindici componenti: sei estratti tra i giudici (che rispettino alcuni requisiti) e tre tra i pm, tre estratti da un elenco stilato dal Parlamento, e gli ultimi tre scelti dal presidente della Repubblica. Il presidente invece viene scelto o tra le persone nominate dal capo dello Stato, o tra quelle di nomina parlamentare.

Cos'è un referendum costituzionale e cosa significa votare SÌ o NO

Quello del 22 e 23 marzo sarà un referendum confermativo, cioè una consultazione in cui si decide se bocciare o meno una legge di riforma costituzionale, già approvata dal Parlamento ma senza la maggioranza di due terzi. Le leggi che modificano la Costituzione, infatti, hanno un iter di approvazione molto lungo di quelle ordinarie. Sia Senato che Camera devono approvarle non una, ma due volte, con un intervallo di almeno tre mesi da una votazione all'altra. Se nell'ultima votazione, in entrambe le Camere, non si raggiunge la maggioranza di due terzi dei componenti allora si va a referendum. Possono chiederlo un quinto dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali.

Perché non ci sarà il quorum al Referendum sulla Giustizia il 22 e 23 marzo

Questo è un referendum di tipo confermativo e non è previsto un quorum, ovvero non è richiesta una soglia minima (il 50%+1) di partecipanti al voto. A differenza di quello abrogativo, come quelli su cittadinanza e lavoro dello scorso giugno, il risultato – che vinca il sì o il no – sarà comunque valido a prescindere da quante persone saranno andate a votare. L'opzione che prende più voti passa.

RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM PRESSO I SEGGI

Descrizione

I delegati delle liste dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum possono designare i propri rappresentanti di lista, cioè persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.

Le persone incaricate di fare le designazioni dei rappresentanti devono essere munite di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale). Alle designazioni i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente. Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede la consultazione (19 marzo 2026) nel seguente modo:

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it. Nel caso di invio tramite Pec, le autenticazioni non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

oppure

- di persona all'Ufficio Elettorale in formato cartaceo, con firma autenticata

Possono altresì essere consegnate, in formato cartaceo, con firma autenticata, direttamente al Presidente del seggio SABATO 21 MARZO pomeriggio, durante l'insediamento ed i lavori preparatori oppure entro il termine massimo delle ore 7.00 di DOMENICA 22 MARZO, prima dell'inizio della votazione.

APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali osserverà le seguenti aperture straordinarie (senza appuntamento):

- martedì 17 marzo dalle 15.30 alle 18.00
- giovedì 19 marzo dalle 8.30 alle 18.00 continuato
- venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo dalle 8.30 alle 18.00 continuato
- domenica 22 marzo dalle 7.00 alle 23.00 continuato
- lunedì 23 marzo dalle 07.00 alle 15.00 continuato

--

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

- Gli elettori iscritti all'AIRE e gli elettori temporaneamente all'estero che hanno presentato apposita richiesta entro il 18 febbraio scorso votano per corrispondenza.
- Entro il 4 marzo sono stati spediti i plichi agli indirizzi dei cittadini registrati all'AIRE (per i temporaneamente all'estero all'indirizzo indicato nel modulo di domanda). Coloro che non hanno ricevuto tali plichi entro l'8 marzo maggio potranno richiederne un duplicato al proprio Consolato.
- Le schede di voto dovranno essere compilate seguendo le istruzioni contenute nel plico e andranno **consegnate al Consolato entro e non oltre le 16:00 (ora locale) di giovedì 19 marzo.**

VOTO ASSISITITO PER GLI ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ESERCITARE AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DI VOTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22/23 MARZO 2026

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il proprio voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da una persona di fiducia

VOTO DOMICILIARE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22/23 MARZO 2026

Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, posso richiedere di votare al proprio domicilio

Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori *"affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile", e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".*

Come fare

L'elettore deve far pervenire la dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso l'abitazione dove dimora.

La richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:

- Per mail all'indirizzo protocollo@comune.poggiorusco.mn.it
- Per PEC all'indirizzo comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it
- Per posta all'indirizzo – Comune di Poggio Rusco– Ufficio Elettorale – Piazza 1^ Maggio nr.5 – 46025 Poggio Rusco
- Consegnata a mano all'Ufficio Elettorale, anche da parte di una terza persona

Cosa serve

La domanda deve essere corredata da:

1. Tessera elettorale
2. Certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. Il certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione, (vedi retro del modulo) di cui all'art. 1 del decreto legge n. 1/2006 e successive modificazioni. Per ottenere il certificato è necessario inviare la documentazione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni previste all'indirizzo mail medicina.legale@asst-mantova.it
3. Documento di identità
4. Eventuali ulteriori informazioni al n. 0386.51001 (interno 1)

Cosa si ottiene

La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per la consultazione elettorale in corso.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di volontà dell'elettore di esprimere il voto presso la propria abitazione deve pervenire all'Ufficio Elettorale **tra il 10 febbraio e il 2 marzo** (termini non perentori)

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI AI SEGGI

Descrizione

Documenti validi per l'identificazione degli elettori ai seggi:

- carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia
- ricevuta della richiesta della carta di identità elettronica. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che anche la ricevuta rilasciata al momento della richiesta della carta di identità elettronica, nel caso in cui l'elettore non sia ancora in possesso del documento di identità (occorrono 6 giorni per la consegna), è un documento valido ai fini dell'identificazione ai seggi. Tale ricevuta deve essere presentata in originale
- carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l'identificazione dell'elettore
- tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- in mancanza di idoneo documento di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio
- in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione